

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (Aggiornamento DICEMBRE 2021)

**ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 30-03-2021 n. 761 e SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8 LUGLIO 2021. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRE DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROVINCIA DI VICENZA NONCHÉ NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TREVISO E DI PADOVA, DELL'AREA DELL'ALTO VICENTINO DELLA PROVINCIA DI VICENZA E DELLA FASCIA COSTIERA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA<sup>1</sup>.**

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

E' stata adottata l'**Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 30 marzo 2021, n. 761 recante** *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza"* (qui di seguito la "Ordinanza").

Successivamente, con **Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021**, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stati estesi *ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020*".

Di conseguenza la previsione di cui all' art. 6 dell'Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali comuni.

L'Ordinanza all'art. 6 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici **verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 29.12.2022 – termine prorogato con Delibera CM del 29 dicembre 2021<sup>2</sup>);**

<sup>1</sup> Province introdotte a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021

<sup>2</sup> Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e

- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il **30-04-2021** le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando:
- tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione.
- c) la sospensione fino al **31 dicembre 2021**, senza oneri aggiuntivi per i Titolari, delle rate in scadenza entro la predetta data, qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano le indicazioni di cui al precedente punto b).

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 29.12.2022** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

**1) dell'intera rata**

ovvero

**2) della sola quota capitale**

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

---

dell'area dell'Alto Vicentino in provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia" è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al **29-12-2022 lo stato di emergenza** precedentemente disposto sino al 30-12-2021 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30-12-2020.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: [chieflending@pec.iccreabanca.it](mailto:chieflending@pec.iccreabanca.it)** (riportare nell'oggetto della mail: "*Eventi metereologici Regione Veneto – Ord. n. 761/2021*"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta**, con esclusivo riferimento ai ***territori delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia*** (così come indicati con Delibera dell'8 luglio 2021), **dovrà pervenire entro il 15 settembre 2021 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.**